



PARMAINFANZIA S.P.A.

Sede Legale in Parma (PR), Strada Budellungo n. 45/A

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte F

Reati ambientali

ai sensi del art. 25-undices ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
sulla “Responsabilità Amministrativa delle Imprese”

Il presente “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (di seguito il “Modello”) di Parmainfanzia S.p.A. (di seguito la “Società” o “Parmainfanzia”) è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001 e ss. mm. e ii. (di seguito il “Decreto”).

Esso è stato adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 Marzo 2021 ed aggiornato in data 27/03/2024 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari anche in conseguenza delle modifiche e novità legislative in merito) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell’Organismo di Vigilanza.

Il “Modello” rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Società.

**INDICE**

| | |
|--|---|
| PREMESSA..... | 3 |
| 1. LA TIPOLOGIA DEI DELITTI TRATTATI | 5 |
| 2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO | 7 |
| 3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE | 8 |
| 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 8 |
| 5. PROTOCOLLI SPECIFICI | 9 |
| 6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 9 |



PREMESSA

Una delle “area a rischio reati” riguarda la materia “ambientale” e, dunque, gli illeciti penali richiamati dall’art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001.

I reati ambientali sono stati inseriti nel D. Lgs. 231/2001 dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

Fra i reati ambientali spiccano, innanzitutto, alcuni articoli del codice penale, introdotti *ex-novo*:

- Art. 452 – bis - Inquinamento ambientale
- Art. 452 – quater - Disastro ambientale
- Art. 452 – quinques - Delitti colposi contro l’ambiente
- I delitti associativi aggravati ai sensi dell’art. 452 octies - Circostanze aggravanti
- Art. 452 – sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Altri reati ambientali sono:

- art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
- art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto.

I rimanenti reati presupposto provengono dalle fonti legislative di seguito indicate.

Dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” (anche noto come Testo Unico Ambientale) sono stati inseriti gli illeciti di cui ai seguenti articoli:

- Art. 137 - Sanzioni penali, limitatamente alle sanzioni previste per gli illeciti associati agli scarichi di acque reflue industriali e allo scarico nelle acque dei mari.
- Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
- Art. 257 - Bonifica dei siti.
- Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
- Art. 259 - Traffico illecito di rifiuti.
- EX Art. 260 – (abrogato) ora art. 452 quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
- Art. 260-bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
- Art. 279 – Sanzioni in materia di emissioni atmosferiche.

Per quanto concerne, ancora, le specie protette, diventano reati presupposto gli illeciti di cui agli articoli 1, 2, 3-bis e 6 della legge 150/1992 “*Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica*”, come modifica della legge 13 marzo 1993”.

Altri reati presupposto (inerenti l’inquinamento dell’atmosfera) derivano dalla legge n. 549 del 28/12/1993 “*Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente*”, art. 3 - “*Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive*”.

Per quanto, infine, concerne l’inquinamento dei mari, si fa riferimento ai seguenti articoli del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 “*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*”:

- art. 8 - Inquinamento doloso.



- art. 9 - Inquinamento colposo.

Le sanzioni previste per l'ente responsabile di illeciti ambientali sono principalmente pecuniarie, di entità diversa in relazione alla tipologia di reato. Tuttavia, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per traffico illecito dei rifiuti e/o attività che causano inquinamento doloso, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.



1. LA TIPOLOGIA DEI DELITTI TRATTATI

Al fine di dare pronta contezza del contenuto dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, se ne descrivono di seguito le fattispecie.

- art. 25-undecies – Reati ambientali [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]:
 - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
 - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
 - Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
 - Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
 - Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

L'art. 25-undecies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) *per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) *per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) *per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*



d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;



c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In via generale si possono identificare le seguenti aree di rischio:

- produzione
- logistica
- legale – affari societari
- sicurezza informatica
- amministrazione – finanza

In dettaglio, per ogni macro area sopra riportata, si possono configurare le seguenti aree:

- produzione:
 - produzione rifiuti derivanti dal ciclo produttivo;
 - gestione rifiuti (ad es. deposito temporaneo, cernita, compattamento, miscelazione);
 - individuazione/caratterizzazione dei rifiuti;
 - scarichi di acque reflue di processo e/o da impianti di depurazione;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - gestione/stoccaggio/trasporto sostanze pericolose;
 - emissioni;
 - utilizzo di sostanze lesive per l'ozono;



- presenza di condizionatori/impianti di raffreddamento;
- emergenze ambientali;
- impatti dell'attività con SIC/ZPS;
- presenza di appaltatori/intermediari/ fornitori;
- costruzione/apertura nuovi impianti;
- modifica impianti;
- presenza di vasche/serbatoi
- logistica:
 - produzione rifiuti/imballaggi;
 - produzione rifiuti da attività di manutenzione;
 - trasporti;
 - impatti dell'attività con SIC/ZPS;
 - presenza di appaltatori.
- legale – affari societari
 - predisposizione di atti inerenti l'individuazione dei destinatari delle norme ambientali, comprese deleghe di funzioni;
 - conferimento di incarichi in materia ambientale;
 - affidamento di appalti/ forniture;
 - riscontro a provvedimenti/prescrizioni degli Organi di vigilanza (NOE, ARPA, ASL).
 - riscontro a provvedimenti/prescrizioni delle Autorità di vigilanza (Regione, Provincia ...) relativi a provvedimenti di diffida, sospensione, revoca attività;
 - adempimenti relativi all'ottenimento/rinnovo di provvedimenti autorizzativi;
 - osservanza prescrizioni autorizzative;
 - verifica titoli autorizzativi/abilitativi per attività di trasporto/recupero/smaltimento rifiuti;
 - compilazione/predisposizione documentazione (ad es. registri , MUD, ...);
 - archiviazione e registrazione documenti;
 - gestione sistema EX SISTRI.
- sicurezza informatica
 - registrazione informatica adempimenti ambientali;
 - sistemi informatici di rilevamento/monitoraggio.
- amministrazione – finanza
 - compilazione/predisposizione documentazione (registri, MUD, ...);
 - predisposizione bilancio ambientale;
 - contabilità/fatturazione;
 - programmazione economica in materia ambientale;
- verifica titoli autorizzativi/abilitativi per attività di trasporto/recupero/smaltimento rifiuti.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte nella gestione delle problematiche di natura ambientale, ed in particolare ai comportamenti posti in essere da Amministratori e Dipendenti della Società, nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale e a tutti coloro che hanno funzioni nelle aree di rischio dettagliate al punto 2 della presente Parte Speciale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Parmalinfanzia è attivamente e pienamente impegnata a rispettare tutte le disposizioni legislative in materia ambientale che possano interessare i propri ambienti e le attività e servizi in esso svolti.



L'obiettivo della sostenibilità viene perseguito attraverso la piena conformità alla legislazione in materia ambientale e di salute e sicurezza e l'adozione di apposite politiche e piani operativi finalizzati al perseguitamento del miglioramento continuo e la realizzazione di azioni di monitoraggio dei risultati conseguiti.

Tutti gli operatori coinvolti nelle aree “a rischio reato” sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico adottato dalla stessa Società.

A tutti i “Destinatari” della presente Parte Speciale, è vietato porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale considerate dall'art. 25-undecies del D. Lgs 231/2001;
- comportamenti che possano in qualunque modo favorire o causare la commissione dei reati ambientali considerati nell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001;
- qualsiasi condotta che possa nuocere alla tutela dell'ambiente.

5. PROTOCOLLI SPECIFICI

ParmalInfanzia adotta metodologie per la gestione dei rifiuti, finalizzate a garantire la conformità alla legislazione applicabile ed a ridurre al minimo gli impatti ambientali generati dai rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti durante le proprie attività operative e gestionali, per quanto riguarda le modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti e di prevenzione di rischi di commistione che ne potrebbero derivare.

I rifiuti prodotti durante l’attività sono rifiuti di tipo non pericoloso da attività di ufficio e vi è la gestione dei più comuni:

- rifiuti assimilabili agli urbani – vengono stoccati in cassonetti interni, conservati in ambiente riservato e conferiti alla locale Azienda di Servizi Pubblici, a scadenza periodica.
- acque reflue – vengono riversate nella rete fognaria pubblica

Tutti i Destinatari devono attenersi rigorosamente alle prescrizioni sopra riportate.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Periodicamente, l'Organismo di Vigilanza eseguirà un controllo documentale, per verificare l'applicazione dei protocolli aziendali finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione di reati ambientali (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001).

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

In particolare, l'O.d.V. deve:

- compiere verifiche periodiche sul rispetto delle prescrizioni interne in materia di gestione dei rifiuti;
- effettuare un monitoraggio sull'efficacia delle prescrizioni a prevenire la commissione dei reati di natura ambientale;
- svolgere un esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.